

Circolare relativa agli incentivi da applicare per il servizio svolto presso le sedi disagiate alla luce della legge 4 maggio 1998 ed al coordinamento tra la stessa e la precedente normativa primaria e secondaria esistente in materia.

(Circolare n. P-11233/1999 dell'11 giugno 1999 – Deliberazione del 9 giugno 1999)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 giugno 1999, ha approvato la seguente circolare:

<<1. La novità rappresentata dalla Legge 4 maggio 1998 n. 133

La Legge 4 maggio 1998 n. 133 che introduce incentivi per i magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate innova profondamente questa materia che il Consiglio aveva disciplinato e coordinato con la circolare 13 marzo 1996. Si impone quindi un aggiornamento che coordini, ove necessario, il nuovo intervento legislativo con i precedenti interventi normativi, determinando da un lato quale sia la normativa primaria e secondaria oggi vigente e, d'altro, la precisa portata, quanto a destinatari e criteri di calcolo dei benefici, del nuovo intervento legislativo.

2. I benefici della nuova legge

La nuova legge prevede diverse tipologie di benefici, limitatamente ai magistrati assegnati o destinati d'ufficio a sedi disagiate individuate dal C.S.M. su proposta del Ministero nelle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, sempre se provenienti da regione diversa e da una distanza superiore a 150 Km:

- una particolare indennità corrisposta in caso di trasferimento di ufficio (art. 2 comma 1);
- l'aumento dell'indennità integrativa speciale (art. 2 comma 3);
- il trasferimento del coniuge dipendente statale o magistrato (art. 3 comma 1 e 2);
- il calcolo dell'anzianità in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza (art. 5 comma 1);
- il trasferimento a domanda con preferenza assoluta in caso di permanenza in sedi disagiate per oltre 5 anni (art. 5 comma 2).

Negli ultimi due casi la legge esclude esplicitamente l'applicabilità per domande relative a incarichi direttivi o semidirettivi o funzioni di legittimità (art. 5 comma 3).

3. La Legge 8 novembre 1991 n. 356

In precedenza la Legge n. 356/91 aveva previsto all'art. 3 che i magistrati destinati a domanda in una delle sedi contenute in un apposito elenco di sedi non richieste potevano alla scadenza quadriennale prevista dall'art. 194 dell'Ordinamento Giudiziario essere trasferiti o assegnati nelle sedi richieste (escluso il conferimento di funzioni superiori, di uffici direttivi e semidirettivi) con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante. Detto beneficio era esteso dallo stesso art. 3, comma 4 agli uditori giudiziari assegnati alle stesse sedi che vi prestano servizio per almeno quattro anni. Solo nel 1992 e nel 1997 veniva pubblicato un elenco dei posti non richiesti ed a copertura urgente che conteneva nel primo caso nove uffici e quindici uffici nel secondo e che riguardava solo uditori ivi destinati.

4. La normativa consiliare

Successivamente a tale legge il C.S.M. con la circolare 24 aprile 1993, per evitare disparità di trattamento tra magistrati che svolgono le medesime funzioni nella stessa sede, ha deliberato di riconoscere agli uditori ed ai magistrati che siano assegnati o trasferiti nell'arco del 1993 agli uffici giudiziari compresi nell'elenco delle sedi a copertura necessaria pubblicato nel gennaio 1992, l'attribuzione dei seguenti punteggi aggiuntivi, da far valere al momento del primo successivo tramutamento che richiederanno:

- dopo i primi quattro anni di permanenza nella sede Punti 1
 - per ogni anno successivo Punti 0,5
- fino ad un massimo di punti 3.

La materia veniva ulteriormente disciplinata con la circolare 30 novembre 1993 in tema di tramutamenti ed

assegnazione di funzioni introducendo nel paragrafo relativo al merito l'effettivo esercizio delle funzioni in uno dei posti relativi agli uffici indicati come a copertura urgente (elenchi A e B allegati ad ogni pubblicazione di posti) o contenuti nell'elenco speciale di cui all'art. 3 comma secondo della Legge n. 356. L'elenco A conteneva sedi per le quali si sarebbe proceduto a copertura senza ulteriore pubblicazione ove tali sedi si fossero rese vacanti nel corso e in ragione della medesima tornata di trasferimenti. L'elenco B, invece, indicava tra le sedi vacanti messe a concorso quelle che per specifiche necessità di servizio o perché altre volte inutilmente pubblicate, sarebbero state coperte, in mancanza di domande, con trasferimenti di ufficio.

Tale circolare prevedeva poi dei punteggi aggiuntivi attribuibili a chi, proveniente da una effettiva permanenza almeno quadriennale in un posto assegnato alla stregua del paragrafo IV della stessa circolare o, a domanda, in una delle sedi indicate nell'elenco di cui alla Legge 356, chiedeva di essere assegnato ad un posto di consigliere di appello o di sostituto procuratore generale da un lato e di giudice, sostituto procuratore o pretore dall'altro. I punteggi erano così quantificati: nel primo caso 1 punto dopo quattro anni di permanenza, 0,5 punti ogni anno successivo con un tetto massimo di 3, nel secondo caso di 2 punti, uno per ogni anno successivo con un tetto di 4 punti.

Il C.S.M. ha fatto largo uso delle possibilità offerte dagli elenchi A (fino al '96) e B e quindi dell'indicazione di posti relativi ad uffici di copertura urgente indicandoli in tutti i bandi dal 1993 ad oggi.

Successivamente, prima dell'assegnazione delle sedi agli uditori del concorso di cui al D.M. 8 luglio 1994, il Consiglio ha modificato la circolare 30 novembre 1993 attribuendo punteggi aggiuntivi (1 o 2 punti) anche agli uditori che stavano per effettuare la scelta della sede a condizione che gli stessi si fermassero almeno tre anni nella sede loro assegnata e provenissero da distretto (ora circondario a seguito di modifica del 14 maggio 1997) non confinante. Venivano altresì individuate le sedi di necessaria copertura che comportavano tale riconoscimento (circolare 24 marzo 1995 n. 4831). Per evitare disparità di trattamento tale beneficio veniva esteso con una apposita ed eccezionale disposizione transitoria anche agli uditori dei concorsi immediatamente precedenti (D.M. 1 agosto 1991, 1 ottobre 1991, 3 dicembre 1991, 29 settembre 1992, 23 giugno 1993), rendendo validi anche i periodi di funzioni effettive svolte in precedenza.

5. Il coordinamento fra le diverse norme

A fronte di questa sovrapposizione di norme, a prima vista indubbiamente complessa, si pongono nuovamente problemi di attuazione di interpretazione che richiedono una soluzione. Già nel 1996, con circolare del 18 marzo n. 4451, il Consiglio unificava la disciplina degli incentivi integrando la circolare base del 1993 sui trasferimenti e negando che sussistessero contraddizioni tra le diverse discipline succedutesi negli anni, legali e consiliari.

Ora con la legge n. 133/98, va anzitutto chiarito che esistono ben quattro diverse tipologie di sedi disagiate:

a) gli uffici disagiati individuati ai sensi dell'art. 1 Legge 4 maggio 1998, situati nelle regioni Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, in numero non superiore a 60 sulla base della mancata copertura dei posti nell'ultimo bando e di almeno due dei tre requisiti costituiti dalla copertura dell'organico superiore al 15%, dall'elevato carico penale e dall'elevato carico civile;

b) gli uffici non richiesti individuati annualmente ai sensi dell'art. 3 Legge 8 novembre 1991 n. 356 tra quelli rimasti vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni e pubblicati due volte dal Consiglio nel 1992 e nel 1997 (dei relativi benefici usufruiranno, secondo i calcoli effettuati, una cinquantina di magistrati, destinati quasi tutti a tali uffici come uditori giudiziari con funzioni);

c) i posti relativi agli uffici a copertura urgente indicati negli elenchi A (fino al '96) e B allegati ad ogni bando di trasferimento come previsto nella circolare 30 novembre 1993 (e successive modificazioni) in tema di tramutamenti ed assegnazioni di sede - Paragrafo IV;

d) le sedi di necessaria copertura indicate annualmente dal Consiglio (come da circolare 24 marzo 1995) cui corrisponde il beneficio della prescelta per gli uditori ivi residenti da almeno 5 anni che si impegnino a fermarsi nell'ufficio per almeno 4 anni e l'attribuzione di 1 punto aggiuntivo per il terzo anno di permanenza e di un secondo punto per il quarto anno agli uditori giudiziari ivi assegnati provenienti da circondario non limitrofo.

Al di là dalla complessità derivante dalla stratificazione di normative diverse va chiarito come, ancora una volta, nessuna contraddizione sussiste tra le diverse discipline via via introdotte:

- La Legge 4 maggio 1998 n. 133 è applicabile unicamente ai magistrati destinati d'ufficio alle sedi allo scopo individuate dal C.S.M. provenienti da altre regioni e comunque da oltre 150 Km., entro un limite massimo di magistrati fissato dalla stessa legge (200 per il 1998, 150 per il 1999, 100 per il 2000, 50 per gli anni successivi) e

di uffici (60 l'anno): gli stessi potranno godere dei benefici elencati al paragrafo 2;

- la Legge 8 novembre 1991 n. 356 riguarda unicamente i posti non richiesti, esplicitamente pubblicati dal C.S.M. due volte nel 1992 e nel 1997: in tal caso i magistrati dopo un quadriennio potranno scegliere la sede con precedenza assoluta;

- l'effettivo esercizio delle funzioni in uno dei posti a copertura urgente ovvero (ma è un'ipotesi di scuola) di cui alla Legge n. 356, ove si è approdati a domanda o su disponibilità (indipendentemente dalla provenienza) comporta dopo un quadriennio l'attribuzione di punteggi aggiuntivi qualora si chiedano posti che non siano direttivi, semidirettivi o di cassazione;

- l'effettivo esercizio delle funzioni per almeno tre anni in una delle sedi o dei posti indicati come di necessaria copertura al momento dell'assegnazione della sede come uditori comporta un punteggio aggiuntivo, solo se il magistrato proviene da circondario non confinante.

6. I destinatari dei nuovi benefici ex L. 133/98

La necessità di disciplinare le situazioni preesistenti alla normativa introdotta si pone unicamente per quanto concerne la L. 4 maggio 1998 n. 133 e la disciplina consiliare. Quanto a quest'ultima con una esplicita disposizione, che è l'unica fino ad oggi emanata, è stato previsto che i magistrati di cui ai concorsi D.M. 1.8.1991, 1.10.1991, 3.12.1991, 29.9.1992, 23.6.1993 possono godere dei punteggi aggiuntivi solo se sono rimasti almeno tre anni in una delle sedi di cui all'elenco annuale stilato per la prima volta nel 1995. Per il resto la regola sempre applicata è stata quella di ritenere i punteggi attribuibili "solo a coloro che abbiano iniziato la permanenza in una delle sedi indicate nell'elenco ed esclusivamente per il periodo successivo all'inserimento della sede o del posto nell'elenco" (circolari C.S.M. 24.3.95 e 18.3.96).

Per quanto concerne infine la L. 4 maggio 1998 n. 133, l'art. 8 contiene una norma transitoria, inevitabile per motivi di bilancio, relativa solo all'indennità in caso di trasferimento di ufficio, che viene estesa anche agli uditori giudiziari destinati a decorrere dal 1° gennaio 1996 alle sedi individuate ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge.

Per quanto concerne, al contrario, i benefici non economici, la lettera degli artt. 3 e 5, che si limitano a parlare di magistrati assegnati o trasferiti di ufficio a sedi disagiate, senza alcuna specificazione temporale, fa ritenere che tali benefici siano concedibili non solo ai magistrati che abbiano preso possesso presso gli uffici ricompresi nell'elenco delle sedi disagiate dopo l'entrata in vigore della L. n. 133/98, ma anche a tutti coloro che, sussistendo i requisiti di cui all'art. 1 L. 133, si trovassero o si trovino ad esercitare le funzioni in tali uffici al momento dell'inserimento nell'elenco annuale, indipendentemente dalla data di loro assegnazione o destinazione nell'ufficio.

Occorre, peraltro, distinguere gli incentivi familiari ex art. 3 dalla valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate ex art. 5.

A) Riguardo ai primi, destinatari dell'applicabilità della norma appaiono essere tutti i magistrati trasferiti in una delle sedi disagiate indicate dal C.S.M., qualunque sia stata la natura del trasferimento. Tale conclusione deriva dall'esame dei lavori preparatori della legge: il DDL governativo n. 3686 conteneva la limitazione ai soli magistrati trasferiti d'ufficio, ma la Camera in sede di prima lettura ha approvato un emendamento soppressivo di tale limitazione, in base al quale appare conseguente interpretare la nuova formula come riconducibile a tutti i tipi di trasferimento intervenuti anche prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'interpretazione accolta, del resto, appare coerente con quanto affermato sinora dal C.S.M. in relazione all'applicabilità ai magistrati della normativa dettata dalla L. n. 100/87 sul personale militare, in quanto ne limita l'applicabilità solo a quella categoria di magistrati che prestino servizio nelle sedi disagiate individuate ai sensi della L. n. 133/98. All'interno di tale categoria, peraltro, la legge non fissa limiti temporali per la fruibilità dell'istituto in coerenza con la previsione legislativa che ha escluso la necessità di una eventuale norma transitoria, come avvenuto per i soli benefici economici.

B) Riguardo, viceversa, al secondo tipo di incentivi non economici l'art. 5 L. 133/98 si riferisce chiaramente ai soli magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate. La finalità della norma deve essere correttamente ricercata nella volontà da parte del legislatore di offrire un incentivo a questa categoria di magistrati perché gli stessi, dopo aver trascorso un congruo periodo di tempo in una sede disagiata, abbiano la garanzia di rientrare nella sede di provenienza o comunque in un'altra sede di gradimento.

Circa i destinatari della norma, essa non precisa se si debba far riferimento solo ai magistrati assegnati alle sedi disagiate dopo l'entrata in vigore della nuova normativa oppure se essa possa avere una generale applicazione per tutti i magistrati, ivi inclusi coloro che già sono stati assegnati come sedi di destinazione, quali uditori o a seguito di trasferimento d'ufficio, agli uffici ricompresi nelle sedi riconosciute successivamente come disagiate ai sensi della presente legge, ove provenienti da regioni diverse e comunque da sedi ubicate ad una distanza superiore ai 150 Km.

La scelta interpretativa più aderente alla ratio della norma appare quella di una applicazione generalizzata, senza limiti temporali, a tutti i magistrati assegnati alle sedi disagiate la cui condizione soddisfi i requisiti previsti dall'art. 1 comma 1.

Mentre per l'attribuzione degli incentivi economici è stata prevista una espressa norma transitoria per ragioni di copertura finanziaria, una analoga previsione normativa non è stata introdotta per i benefici non economici. Ora, se lo scopo della legge è quello di arginare il problema delle croniche scoperture degli organici in alcune sedi giudiziarie dell'Italia meridionale ed insulare, evitando il fenomeno di un turn over esasperato, appare logico adottare un criterio interpretativo compatibile con i canoni di buona amministrazione ex art. 97 Cost. che favorisca la permanenza presso le sedi disagiate da parte di magistrati per un periodo superiore a quello minimo obbligatorio, evitando al contempo una fuga di magistrati da tali sedi verso sedi disagiate limitrofe per poter godere dei benefici ovvero presso altri uffici dai quali un successivo trasferimento è soggetto al termine di legittimazione ex art. 194 O.G. di tre anni.

E' da ritenersi, dunque, preferibile la tesi interpretativa secondo cui i benefici non economici si applichino a tutti i magistrati, con le caratteristiche delineate dalla legge, che si trovino già ad operare, secondo quanto previsto, per la decorrenza dei benefici, dal successivo paragrafo 7.

L'interpretazione appare, infatti, coerente con la lettera, ratio e "storia" della normativa introdotta dalla L. 133/98:

- è conforme, come s'è visto, al testo letterale legislativo in quanto, a differenza dei benefici economici per cui è stata prevista un'apposita norma transitoria, non si ricava da esso testo alcuna limitazione temporale quanto ai destinatari che possa far ritenere la legge applicabile soltanto ai magistrati destinati nelle sedi disagiate dopo la sua entrata in vigore;

- è coerente con gli obiettivi proposti dal legislatore che mira ad incentivare il più possibile la permanenza in tali sedi dei magistrati e soprattutto degli uditori giudiziari;

- risponde positivamente alla richiesta di chiarimento dello stesso Ministro che con nota 7 gennaio 1999 (con la quale si proponevano le sedi da inserire nell'elenco di quelle disagiate per il 1999) segnalava al Consiglio il problema della possibile applicazione dei benefici della legge anche a coloro che "già prestano servizio perché trasferiti d'ufficio oppure in sede di prima assegnazione agli uffici che saranno individuati quali sedi disagiate per il 1999"; questione identica a quella verificatasi lo scorso anno con le sedi inserite nell'elenco per il 1998 e che, per evidenti ragioni di parità di trattamento, merita di essere disciplinata in maniera analoga;

- è rispettosa, infine, della volontà legislativa, così come emergente dagli stessi lavori parlamentari, che non ha riprodotto nel testo finale una seconda norma transitoria, contenuta nell'originario D.D.L. governativo, che limitava l'applicazione dei benefici non economici di cui agli artt. 3 e 5 ai "magistrati trasferiti d'ufficio e agli uditori giudiziari destinati in sedi riconosciute disagiate dalla presente legge dal 1° gennaio 95". La scomparsa di tale disposizione ha fatto, invero, venir meno qualsiasi eventuale limitazione temporale quanto alla data del trasferimento o dell'assegnazione a tali sedi, ai fini della possibilità di beneficiare dei nuovi benefici.

7. La questione della data di decorrenza per il calcolo dei nuovi benefici.

Distinta e più delicata questione resta, a questo punto, quella della data di decorrenza per il calcolo dei benefici ex art. 3 e 5 L. 133.

Essa deve ritenersi fissata, in relazione al principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi per coloro che già prestano servizio in una sede riconosciuta come disagiata, dalla data dell'inserimento della sede nell'elenco annuale ex art. 1 comma 3 L. n. 133, e non certo dalla data anteriore costituita dalla presa di possesso dell'ufficio successivamente riconosciuto come disagiato ex L. 133: a ciò osta la mancanza, sul punto, di una disposizione della legge a contenuto retroattivo.

Nè vale richiamare a tale fine l'art. 4 comma 2 L. 133 concernente il nuovo termine di legittimazione ex art. 194 O.G., ridotto da 4 a 3 anni, che sicuramente opera a favore anche di tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge avessero già maturato un periodo di permanenza di tre anni dal giorno dell'assunzione dell'effettivo possesso dell'ufficio, non trattandosi nella specie, di un effetto retroattivo della legge 133, bensì di una naturale conseguenza del principio generale secondo il quale, in caso di successione di leggi nel tempo, la nuova normativa si applica a tutte le situazioni giuridiche non ancora esaurite in precedenza ma idonee a produrre ancora effetti; i quali, pertanto, essendo in corso al sopravvenire della nuova norma, si trovano ad essere regolati da quest'ultima. Come si vede, la questione è tutta diversa da quella qui discussa in cui la normativa nuova non ha modificato una precedente disciplina già produttiva di effetti ma ha introdotto nell'ordinamento benefici prima inesistenti a favore dei magistrati trasferiti in particolari sedi disagiate, ed inoltre non con effetto immediato ma solo dopo la maturazione di determinati periodi di permanenza nelle medesime.

Non appare quindi possibile, a parte gli effetti dirompenti che la soluzione comporterebbe tenuto conto dell'elevato numero dei magistrati coinvolti (n. 240 essendo i magistrati già in servizio con le caratteristiche di cui all'art. 1 L. 133 nelle sedi inserite nell'elenco del 1998; e n. 83 essendo quelli ulteriori con riferimento all'elenco del 1999), far decorrere retroattivamente rispetto alla data di entrata in vigore della legge (5 maggio 1998) l'inizio del calcolo per usufruire dei nuovi benefici. Questi, in conclusione, potranno applicarsi anche a favore di tutti i magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio prima dell'inserimento della sede in uno degli elenchi annuali della nuova legge, ma la data di decorrenza per il calcolo dei benefici non economici resta rigorosamente ancorata a quella della delibera del

Plenum di inserimento della sede nell'elenco.

8. Il quadro complessivo risultante

Il quadro coordinato che deriverebbe da queste ricostruzioni e interpretazioni appare, in conclusione, razionale:

- la precedenza assoluta nei trasferimenti opera dopo quattro anni di permanenza in una delle limitatissime sedi non richieste individuate ai sensi della L. 8 novembre 1991 n. 356 e dopo cinque anni di permanenza in uno degli uffici disagiati indicati di anno in anno ex L. 4 maggio 1998 n. 133;
- i punteggi aggiuntivi spettano ai magistrati trasferiti o assegnati ad una delle sedi a copertura necessaria con permanenza nelle stesse superiore ai due anni in misura di un punto per il terzo anno (solo per gli uditori) e di un secondo punto per il quarto anno, mentre l'anzianità di servizio viene calcolata in misura doppia (senza quindi alcun tetto massimo) per i magistrati assegnati o trasferiti di ufficio a sede disagiata individuata ai sensi della legge 4 maggio 1998 n. 133, dopo il primo biennio di permanenza;
- solo questi ultimi indipendentemente dalla natura a domanda o d'ufficio della destinazione possono beneficiare del trasferimento del coniuge.

9. Alcuni chiarimenti finali

Per consentire un'adeguata articolazione e piena realizzazione di quanto disposto nelle Leggi n.ri 356 e 133 nonché nelle Circolari menzionate va ulteriormente precisato:

A. I magistrati che, a seguito della permanenza quadriennale in uno dei posti individuati ai sensi della L. n. 356 hanno maturato il diritto al trasferimento con precedenza assoluta, potranno scegliere qualsiasi ufficio che non comporti conferimento di funzione di grado superiore, indipendentemente dalla pubblicazione del posto vacante, ("nei limiti delle vacanze disponibili") ivi compresi gli uditori assegnati per la prima volta ai posti medesimi, così come in concreto già operato dal Consiglio in relazione ai tramutamenti disposti con precedenza assoluta ai sensi di tale legge.

B. I magistrati che a seguito della permanenza quinquennale in uno dei posti individuati come disagiati ai sensi della L. 4 maggio 1998 n. 133 hanno maturato il diritto al trasferimento con precedenza assoluta potranno scegliere qualsiasi ufficio, salvo che comporti l'attribuzione di funzioni direttive, semidirettive o di legittimità, ivi compresi gli uditori assegnati per la prima volta ai posti medesimi. Ovviamente per l'attribuzione di posti di appello sarà necessario aver conseguito la relativa qualifica. Il diritto al trasferimento preferenziale opera in relazione a posti pubblicati ("diritto ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti in caso di trasferimento a domanda"), tenuto conto del diverso tenore letterale della Legge rispetto a quella del '91, dell'elevato e maggior numero di magistrati coinvolti e della conseguente prevalente esigenza di buon andamento dell'amministrazione ad assicurare comunque la copertura di posti "utili", individuate di volta in volta dal Consiglio.

C. Il beneficio della scelta con precedenza assoluta si applica unicamente ed esclusivamente ai magistrati con una permanenza quadriennale in uno dei posti individuati dal C.S.M. in due sole occasioni nel 1992 e nel 1997 ed ai magistrati con una permanenza quinquennale in uno degli uffici disagiati individuati, di anno in anno, con L. 4 maggio 1998 n. 133, indipendentemente dal fatto che la sede venga o non venga più inserita negli elenchi degli anni successivi.

D. La maturazione del quadriennio e del quinquennio dovrà essersi verificata prima della scadenza del termine di presentazione della domanda. In caso di più aspiranti con diritto alla prescelta in relazione allo stesso posto si applicheranno i criteri e punteggi generali operanti in materia di trasferimenti.

E. Quando la normativa primaria e le Circolari del Consiglio fanno riferimento a "effettivo esercizio di funzioni o di servizio" non possono essere computati ai fini del periodo minimo di permanenza i periodi di astensione dal lavoro, salvo i periodi di astensione obbligatoria (stante la specifica tutela assicurata dalla legge). Tale esegesi, che si impone anche alla luce di quanto già statuito e interpretato per quanto concerne l'art. 1 della L. 2 aprile 1979 n. 97 (relativa alla nomina a magistrato di tribunale), porta a ritenere che per usufruire dei punteggi aggiuntivi previsti dalle circolari del C.S.M. non si possano computare i periodi di astensione, fatta eccezione per quelli di astensione obbligatoria, nonché del computo del beneficio di cui all'art. 5 comma 1 L. n.133, mentre ai fini dei benefici previsti dall'art. 3 L. n. 356 e dall'art. 5 comma 2 L. n.133 tutti i periodi di astensione vanno invece calcolati.

F. I periodi di permanenza in una sede a copertura urgente o necessaria vanno computati, ai fini del riconoscimento

dei punteggi aggiuntivi, esclusivamente a favore di chi abbia iniziato la permanenza in tale sede e quindi per il solo periodo successivo all'inserimento della sede o del posto stesso nell'elenco previsto dalla circolare 30 novembre 1993 sui trasferimenti ed anche se l'inserimento non venisse reiterato negli elenchi successivi. Unica eccezione prevista continua ad essere la norma transitoria riservata agli uditori di cui ai concorsi 1.8.1991, 1.10.1991, 3.12.1991, 29.9.1992, 23.6.1993, introdotta prima dell'assegnazione delle sedi agli uditori nominati con D.M. 8.7.1994, e comunque relativa alle sole sedi a copertura necessaria individuate con la circolare n. 4831 del 24 marzo 1995, che consente di computare le funzioni effettive svolte in una di tali sedi anche precedentemente a tale individuazione.

Questi principi, già chiaramente affermati nella circolare del Consiglio 18.3.96 n. 4451 sugli incentivi da applicare per le sedi disagiate, vanno mantenuti fermi non sussistendo motivi validi per innovarli nel senso di attribuire i punteggi di natura consiliare anche ai magistrati trasferiti o assegnati a sedi solo successivamente dichiarate disagiate dal Consiglio in occasione di altri concorsi. La ratio della politica di incentivazione promossa dal C.S.M., invero, appare riconducibile ad una logica "negoziale" di corresponsività tra la promessa del Consiglio di assicurare futuri vantaggi in termini di punteggi aggiuntivi e l'impegno da parte di chi sceglie la sede individuata come disagiata di trattenersi un certo numero di anni. E da ciò esula del tutto l'opportunità di premiare anche quanti hanno scelto sedi non disagiate, che solo in seguito lo siano diventate, pur in presenza di altri posti disagiati nel concorso. La conseguente diversità di trattamento risulta ampiamente ragionevole.

G. I punteggi aggiuntivi previsti dalla circolare del C.S.M. 30 novembre 1993 possono essere riconosciuti allo stato sia in caso di permanenza continuativa nello stesso ufficio per almeno tre anni, sia qualora si abbia permanenza successiva e senza soluzione di continuità in più di uno degli uffici a copertura urgente. Tale congiunzione di periodi non è possibile per i benefici della L. 4 maggio 1998 n. 133 in assenza di un'esplicita previsione normativa. Nessuna disposizione vieta, infine, nella valutazione dei servizi prestati in sedi disagiate prima individuate come tali dalla normativa consiliare e poi inserite nell'elenco di cui alla legge n. 133/98, di cumulare i punteggi aggiuntivi previsti dalla circolare in materia con il raddoppio di quello per l'anzianità di cui all'art. 5 comma 1 L. 133. Il cumulo non può, comunque, operare in relazione allo stesso periodo.

H. La provenienza da circondario non confinante, ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dalla normativa consiliare, va valutata al momento del trasferimento dalla sede disagiata e non a quello anteriore del trasferimento o assegnazione alla sede disagiata medesima.

I. Il trasferimento del coniuge magistrato previsto dal comma 2 dell'art. 3 della L. 4 maggio 1998 n.133 deve attuarsi, fatta salva la normativa sulle incompatibilità. Per consentire il trasferimento e rispettare il dettato della legge il coniuge potrà chiedere la destinazione sia al medesimo ufficio, sia ad uffici vicini. L'assegnazione avverrà indipendentemente dalla pubblicazione e da qualsiasi valutazione comparativa con altri candidati se la sede richiesta sia ricompresa tra quelle disagiate individuate dalla Legge 4 maggio 1998 n. 133, tra quelle non richieste ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 356 o tra quelle a copertura necessaria o urgente di cui alla normativa consiliare.

Altrimenti si procederà a concorso virtuale.

L. Sempre riguardo al beneficio di cui all'art. 3 L. 133/98, tra i suoi destinatari debbono ricomprendersi anche gli uditori giudiziari ritenendosi il generico riferimento a "magistrato trasferito ad una sede disagiata" comprensivo di ogni tipo di tramutamento.

M. Dato che, infine, in base alla legge n.133/98 l'elenco delle sedi disagiate può variare di anno in anno, occorre stabilire come momento di individuazione della sede disagiata, ai fini del riconoscimento del diritto a conseguire i benefici ivi previsti, quello della delibera di assegnazione o di trasferimento del C.S.M. e non quello della effettiva presa di possesso dell'Ufficio, che potrebbe verificarsi in concreto allorquando la sede non fosse più contenuta nell'elenco delle sedi disagiate. Tale ultimo momento è rilevante solo ai fini del calcolo del periodo di effettivo servizio prestato per il conseguimento dei benefici spettanti.

N. Agli uditori giudiziari che abbiano svolto il prescritto tirocinio in altra regione e, con eccezione della Sardegna, a più di 150 Km. rispetto al luogo di residenza ed abbiano usufruito del beneficio della prescelta della sede di prima destinazione in un ufficio a copertura necessaria ubicato nel suddetto luogo di residenza ai sensi della normativa consiliare introdotta con circolare 24 marzo 1995 n. 4831, non spetteranno i benefici previsti dalla legge n. 133/98, limitatamente a quanto risulta nella competenza consiliare, qualora l'ufficio prescelto rientri anche tra quelli iscritti nell'elenco delle sedi disagiate di cui a tale legge.

In tal caso, invero, si deve ritenere che la prima destinazione attribuita sulla base della residenza nella sede individuata dal Consiglio come disagiata, rende irrilevante la circostanza che l'uditore fruitore della prescelta abbia

svolto il tirocinio in altro distretto, qualificandosi tale meccanismo di assegnazione della sede, per gli aspetti "negoziali" che comporta, come estraneo alle tipologie di destinazione d'ufficio previste dall'art. 1 L. n.133/98.

O. In caso di soppressione di un ufficio di Pretura o Procura circondariale, per effetto della riforma del giudice unico, già dichiarato disagiato ai sensi dell'art. 1 L. n.133/98 ovvero in base alla normativa consiliare, saranno mantenuti i benefici spettanti ai magistrati ivi destinati d'ufficio purché ricorrano i requisiti di cui ai precedenti punti della presente circolare.

La qualità di ufficio disagiato dell'ufficio soppresso non si estende automaticamente all'ufficio accorpante.>>